

Decreto Legge del 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 Luglio 2010, n. 122.

Art. 3 - Riduzioni di spesa nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alleggerito il bilancio della Presidenza del Consiglio mediante:

- 1 - eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di Euro;
- 2 - contenimento del budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di Euro;
- 3 - riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di Euro.

Art. 5 - Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici.

Sono previste delle riduzioni di spesa nel triennio 2011-2013 per la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale. Gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale è ridotto del 10%.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10% rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009.

A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli Regionali successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento, il moltiplicatore (1 Euro) previsto per il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici è ridotto del 10 per cento.

In tema di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 Euro a seduta.

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

Gli importi delle indennità di funzione previste per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7% per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti Comuni e per le restanti Province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i Comuni con meno di 1.000 abitanti.

Agli amministratori di comunità montane e di unioni di Comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

La partecipazione agli organi collegiali operanti presso la P.A. con funzioni limitate nel tempo o attualmente non operanti diventa onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 Euro a seduta giornaliera.

La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti diventa onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 Euro a seduta giornaliera.

A decorrere dal 1° Gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010. Sino al 31 Dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010, come precedentemente ridotti. L'anzidetta riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

A decorrere dal 1° Luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso, gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Le amministrazioni pubbliche non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Le disposizioni dell'articolo in commento non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale. E' previsto l'accantonamento di una quota pari

al 10% dei trasferimenti erariali perché sia successivamente svincolata e destinata alle Regioni a statuto ordinario che aderiscono volontariamente alle regole previste dall'articolo in commento.

Rideterminato, a decorrere dal 1° Gennaio 2011, il canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione sopra prevista affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

In attesa di un più specifico decreto del P.C.M. Sono fissate alcune regole in tema di vendita dei titoli provento di delitto e sequestrati: viene soprattutto stabilito che il versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia ovvero la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, deve avvenire comunque entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro.

Art. 7 - Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti.

L'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. L'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

L'IPOST è soppresso e le sue funzioni sono trasferite all'INPS. L'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

L'ENAM è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sono trasferite sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni.

Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.

Modificate le norme inerenti la composizione, le funzioni ed il funzionamento degli organi dell'INPS, INAIL ed INPDAP.

Per alcuni di essi, di natura collegiale, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%.

A decorrere dal 1° Luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali in questione nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

A decorrere dal 1° Luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS e dell'INAIL non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta.

Quanto detto sinora si applica anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

L'IAS è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti.

La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'IAS alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 Ottobre 2010.

L'ENAPPSMSAD è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'ENPALS il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza

contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ISAE è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT.

L'EIM è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza.

L'INSEAN è soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al CNR.

Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse. Subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse le Commissioni mediche di verifica presenti nei capoluoghi di Regione e nelle Province a speciale autonomia.

L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

Il contributo a favore dell'Agenzia ed a carico delle amministrazioni provinciali e dei Comuni è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei Comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal passaggio di cui sopra.

Gli enti di cui all'Allegato 2 della presente normativa in commento sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate.

Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche (riduzioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, locazioni passive, per la manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili).

Il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato. La predetta limitazione non si applica nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Queste ultime elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3% nel 2012 e del 5% a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 Giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano, si procede ad una riduzione del 10% degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8% rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. Il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite sopra fissato.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30%. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione *pro capite*. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato.

Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'O.N.U., quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

E' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di Euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per quel personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non hanno luogo meccanismi di adeguamento retributivo per quegli anni.

Le risorse ottenute a decorrere dall'anno 2010 con i risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico restano adibite alle iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola.

Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (limiti agli stipendi, alle assunzioni nel pubblico impiego, in particolare con riferimento alle posizioni di vertice dirigenziali).

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

A decorrere dal 1° Gennaio 2011 e sino al 31 Dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 Euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 Euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 Euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 Euro lordi annui.

Le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10% e la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.

Sino al 31 Dicembre 2013, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferme restando le riduzioni di cui sopra.

Sino al 31 Dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni non possono, in

ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%. La disposizione precedente non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

Per il quadriennio 2010-2013, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Per l'anno 2014, le medesime amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell'anno precedente.

A decorrere dall'anno 2015, infine, esse possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015.

Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità.

Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici.

Il livello del finanziamento del S.S.N. a cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in riduzione di 418 milioni di Euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2012.

Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di Euro per l'anno 2010, 313 milioni di Euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012.

In relazione a quanto poc'anzi previsto, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di Euro per l'anno 2010, 222 milioni di Euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79 e 135 milioni di Euro

per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Queste somme concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale del pubblico impiego non contrattualizzato non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

Per il personale predetto le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per le categorie di personale che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale di magistratura non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Quanto ai dirigenti, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dalla legge non costituiscono eccedenze e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure *de quo*, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università ed altri enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa il limite di cui sopra è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni sopra previste.

I trattenimenti in servizio previsti dalle precedenti disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

Le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del decreto in commento.

I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del decreto in commento, sono privi di effetti.

Le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine, gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Fermo restando quanto sopra, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dal CCNL 2006-2009 del 29 Novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Art. 10 - Riduzione della spesa in materia di invalidità (accertamenti di natura medico-legale inerenti le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, verifiche, rettifiche, sanzioni penali ed altre responsabilità per false attestazioni, handicap nella scuola).

Gli accertamenti di natura medico-legale inerenti le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché le prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. possono essere rettificati dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura. Nel caso in cui siano state rimosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Fermo quanto previsto dal codice penale, gli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da Euro 400 ad Euro 1.600. La medesima pena si applica a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. In questi casi il medico, ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. E' anche prevista la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed, altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Nell'ambito di detto piano straordinari di accertamento e di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le Regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo.

La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità. A tal fine, il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Accertata la sussistenza della condizione di handicap. I docenti specializzati e gli operatori delle A.S.L. (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Art. 10-bis - Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali (nuove sanzioni penali per i medici legali che effettuino accertamenti fraudolenti in tema di microinvalidità permanenti e responsabilità civile degli stessi).

Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice si applica la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da Euro 400 ad Euro 1.600. In questi casi il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice. Al fine di combattere il fenomeno in questione ciascuna Regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico ed all'ISVAP. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi R.C. auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

Art. 12 - Interventi in materia previdenziale (Innalzamento dell'età pensionistica e differimento del diritto alla prestazione previdenziale per i lavoratori pubblici).

I soggetti di 65 anni (uomini) o di 60 anni (donne) che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 1) i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 2) i lavoratori autonomi trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Per il personale del comparto scuola che rientra nei suddetti requisiti resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico.

I soggetti di età inferiore ai 65 anni (uomini) o ai 60 anni (donne) che a decorrere dal 1° Gennaio 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 1) i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di

maturazione dei previsti requisiti; 2) i lavoratori autonomi trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Per il personale del comparto scuola che rientra nei suddetti requisiti resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico.

Questi slittamenti non valgono per gli altri lavoratori che hanno precedentemente maturato il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, salvi quelli collocati in mobilità o in cassa integrazione, per i quali è prevista una finestra di sole 10.000 unità.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati delle apposite convenzioni. Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Le disposizioni di cui innanzi si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dal pubblico impiego è effettuato: *a)* in un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 Euro; *b)* in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 Euro ma inferiore a 150.000 Euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 Euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; *c)* in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 Euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 Euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 Euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. Le anzidette disposizioni non si applicano, in ogni caso, con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 Novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 Novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di T.F.R., il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%.

A decorrere dal 1° Gennaio 2015 i requisiti di età ed i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nonché altri requisiti particolari per particolari forme pensionistiche, devono essere aggiornati a cadenza triennale.

A partire dall'anno 2013 l'ISTAT fornisce la statistica inerente la variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente all'età di 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

A decorrere dal 1° Gennaio 2015, pertanto, i requisiti di età di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono aggiornati in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento.

Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via

congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata in base alla normativa in commento.

Il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui sopra, con decorrenza 1° Gennaio 2019 ed, a tal fine, l'ISTAT rende disponibile entro il 30 Giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

A decorrere dal 1° Gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato di un anno. Tale requisito anagrafico è ulteriormente incrementato di quattro anni dal 1° Gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati.

Comunque, le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 Dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 Dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa.

La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Art. 13 - Casellario dell'assistenza (Istituito presso l'INPS per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale).

È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni. Tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni *no profit* e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.

Gli enti, le amministrazioni ed i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati, secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

Il patto di stabilità interno¹ è lo strumento normativo, che, a partire dalla Legge n. 448/98 è

¹ Il Patto di Stabilità Interno (Psi) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della Ue verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della pubblica amministrazione/Pil inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AaPp/Pil convergente verso il 60 per cento). L'indebitamento netto della pubblica amministrazione (Pa) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). Dal 1999 a oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali e i corrispondenti risultati ogni anno in

contenuto nelle varie leggi finanziarie, attraverso il quale si coinvolgono gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi di stabilità e crescita assunti dallo Stato in seno alla Comunità europea.

Attraverso il patto di stabilità interno vengono cioè posti agli enti locali vincoli alle scelte e alle politiche di bilancio, rigidi tetti di spesa e saldi finanziari virtuosi.

Il Legislatore ha disposto accanto agli obiettivi di stabilità da rispettare anche le sanzioni da infliggere in caso di mancato raggiungimento degli stessi, molte delle quali contenute nel Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito dalla Legge 133/2008 e successivamente modificato e integrato anche dalla legge in esame.

Pertanto, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, la Regione (o la Provincia autonoma) inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

Altresi, sempre in caso di inadempienza, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione

E' anche fatto divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inadempienti all'obbligo di rispetto sono tenute a versare alle casse dello Stato una somma pari alla differenza fra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e, in caso di mancato versamento nel termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di legge per l'invio della predetta certificazione di stabilità interna, di cui alla Legge 296/2006, comma 667, si procede al recupero della somma in questione.

Inoltre, il mancato invio della dovuta certificazione viene sanzionato con il blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale.

Gli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, entro i dieci mesi antecedenti allo svolgimento delle elezioni regionali, «con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno», devono essere annullati senza indugio dal medesimo organo che li ha posti in essere.

Oltre all'annullamento degli atti violativi del patto di stabilità, è prevista anche la revoca di diritto degli atti conseguenti, deliberati, stipulati o prorogati, dalla stessa Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla regione, relativi a: conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione; contratti di lavoro a tempo determinato di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati ed altri contratti simili.

Il titolare dell'incarico o del contratto revocato non avrà diritto a nessun indennizzo per le prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ciò vuol dire che il titolare avrà diritto al compenso per le sole prestazioni eseguite fino all'entrata in vigore del decreto legge in esame. Al contrario, per quelle eventualmente eseguite successivamente a tale data, essendo venuto meno *ex lege* il titolo giuridico, non ha diritto a percepire un indennizzo, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento.

In caso di violazione del patto di stabilità al presidente della Regione inadempiente viene attribuito il compito di predisporre un piano di stabilizzazione finanziaria («di rientro»), nella qualità di commissario *ad acta*.

Il piano è sottoposto all'approvazione del ministero dell'Economia e delle finanze, il quale nomina uno o più commissari per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati.

Tra gli interventi indicati nel piano la Regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termoventilatore di Acerra.

Nei limiti stabiliti dal piano di stabilizzazione, possono essere attribuiti incarichi ed instaurati

modi differenti. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione e approvazione della manovra di finanza pubblica.

rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici.

Le Regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le Regioni a statuto speciale, nonché per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70 D.Lgs.vo n. 276/2003 non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Ciò a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni contenute nei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni.

In primo luogo si individuano, seppure provvisoriamente, le funzioni fondamentali dei Comuni.

Nello specifico esse riguardano: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese, come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in commento; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale, per i piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.

Individuate le funzioni fondamentali dei Comuni i successivi commi ne dispongono, in modo vincolante, le modalità di esercizio, in ragione delle dimensioni demografiche delle comunità. È, infatti, previsto l'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, attraverso convenzioni o unioni, da parte dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Dall'obbligo sono escluse le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia.

L'esercizio in forma associata è obbligatoriamente disposto anche per i Comuni appartenenti alle comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque non inferiore a tremila abitanti. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

Viene demandata alle leggi regionali l'individuazione dell'ambito ottimale e omogeneo per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali.

Rimangono esclusi dall'obbligo di esercizio associativo delle funzioni fondamentali i Comuni capoluogo di provincia e quelli con più di centomila abitanti.

I Comuni devono assicurare l'attuazione della predetta normativa, cioè l'esercizio in forma associativa delle funzioni fondamentali, entro il termine che verrà indicato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il predetto decreto verrà stabilito il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni, tenuti all'esercizio delle funzioni in forma associativa, deve raggiungere. La scelta di questa "dimensione minima" per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni sarà effettuata, secondo quanto previsto dal terzo comma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I predetti principi sono richiamati dalla Costituzione all'articolo 118, primo comma.

Riprende, poi, il discorso tracciato dalla finanziaria per il 2008 (legge del 24 dicembre 2007 n. 244) nei confronti delle pubbliche amministrazioni con il divieto di costituire società, o mantenere partecipazione in società, aventi a oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Il Legislatore, con la manovra in commento, pone anche il divieto in capo ai Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti di costituire società (quindi anche quelle aventi a oggetto

produzione di beni e servizi necessari al perseguimento delle loro funzioni istituzionali) e impone agli stessi, entro il 31 Dicembre 2011 (nel testo originario del decreto tale termine era fissato al 31 dicembre 2010), di mettere in liquidazione quelle già possedute o di cederne le partecipazioni.

Vengono escluse dall'obbligo di liquidazione le società costituite da più Comuni il cui numero di abitanti complessivo superi i trentamila, si presume finalizzate all'esercizio delle funzioni degli enti. I Comuni con popolazione fra le trenta e le cinquantamila persone possono invece possedere partecipazioni ma in una sola società e devono mettere in liquidazione le altre entro il 31 Dicembre 2011.

Con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di esclusione.

Il comma 33 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 238 del codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), rubricato "*Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*", specificando che la natura della tariffa non è tributaria e che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente all'entrata in vigore del decreto in commento.

Art. 15 - Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo (Stato e Comuni si uniscono nella lotta all'evasione fiscale e contributiva).

Per realizzare i nuovi obiettivi della lotta all'evasione, in particolare, è stata prevista, rispettivamente: 1) l'istituzione del Consiglio tributario, che dovrà peraltro deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio per l'individuazione di ulteriori fabbricati non dichiarati in catasto a decorrere dal 1° Gennaio 2011; 2) la trasmissione al Comune da parte dell'Agenzia delle entrate della segnalazione con cui sono individuati gli elementi imponibili evasi; 3) l'innalzamento del 3% della quota a favore dei Comuni delle maggiori somme accertate a seguito del buon esito del loro intervento di collaborazione; 4) il rinvio a un D.P.C.M. per l'esatta individuazione dei tributi sui quali applicare la percentuale di quota di tributo da devolvere al Comune; 5) la decurtazione dalla quota da devolvere ai Comuni delle somme spettanti ad altri enti e all'Unione europea; 6) per finire con la conferma delle modalità tecniche di accesso dei Comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti e delle specifiche riguardo la loro partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

Le norme della manovra implementano la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari, organo consultivo del Comune previsto dal comma 3, dell'articolo 44, del D.P.R. n. 600/1973.

L'istituzione dei consigli tributari muove dalla necessità di dare maggiore impulso alla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, soprattutto ai fini della segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza ed all'I.N.P.S. di elementi utili a integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per determinare in via definitiva i possibili maggiori imponibili fiscali e contributivi, con modalità differenziate a seconda dell'entità demografica del Comune.

In tale direzione è facile comprendere l'attività d'impulso che il Consiglio tributario potrà svolgere quale organo non soltanto consultivo dell'amministrazione comunale ma anche propulsivo attraverso la formulazione di osservazioni, rilievi, suggerimenti e proposte su richiesta nonché quale organo di partecipazione attiva alle decisioni di politica fiscale.

I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituirlo, laddove non vi abbiano già provveduto, con l'adozione di apposito regolamento, la cui competenza all'approvazione è assegnata al Consiglio comunale, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sempre laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, invece, è previsto l'obbligo di riunirsi in un consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del TUEL per la successiva sua istituzione.

Al riguardo, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni sempre dall'entrata in vigore

della citata disposizione.

L'effetto positivo della norma in esame sembrerebbe sostanzialmente quello di rendere obbligatorio un organo prima previsto solo come eventuale; quello negativo è che pur stabilendo un termine per la costituzione dei Consigli, non prevede sanzioni per i Comuni che non vi ottemperino.

La manovra estiva, infine, disciplina che in occasione della prima seduta, i Consigli tributari sono tenuti a deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'individuazione degli ulteriori fabbricati non dichiarati in Catasto al termine del periodo previsto per l'adempimento spontaneo (condono catastale), fissato al 31 Dicembre 2010.

La norma in esame, poi, modifica l'articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973.

Il nuovo articolo 44, del D.P.R. n. 600/1973, in definitiva, disciplina che i Comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le seguenti procedure: a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti; b) il Comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla; c) il Comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento ai predetti accertamenti, comunica, entro 60 giorni da quello del ricevimento della segnalazione, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo; d) il Comune, per gli adempimenti previsti, può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici.

In sostanza, i controlli in questione riguardano i principali tributi erariali, quali a titolo esemplificativo l'imposta sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro e catastale ed il fine è quello di scovare i valori imponibili e contributivi sottratti al fisco sia dall'evasore totale che da chi elude parte delle imposte erariali dichiarando una ricchezza imponibile minore di quella realizzata.

Ciò attraverso verifiche: sulla situazione immobiliare del contribuente; sulla situazione reddituale dichiarata ai fini dell'accesso ai servizi dell'ente, previa corresponsione di tariffe agevolate; sulla dimora abituale del contribuente, ai fini del corretto recapito delle comunicazioni personali.

Di tal guisa, il Comune può: a) segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla; b) può proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Resta ferma per il contribuente la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Nella norma in esame: a) viene specificato che la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello contributivo; b) viene accresciuto l'incentivo riconosciuto ai Comuni per il loro contributo da loro fornito all'accertamento fiscale e contributivo, sia aumentando, dal 30 al 33%, la quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo che viene riconosciuta al Comune che abbia contribuito all'accertamento e sia riconoscendo la stessa quota anche con riferimento alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.

E' rinviato a un D.M. Economia, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, l'individuazione dei tributi su cui calcolare la predetta quota del 33 %.

Sono state contemplate apposite tipologie d'intervento, riguardanti, tra l'altro, l'urbanistica e il territorio, le residenze fittizie all'estero, le proprietà edilizie, il patrimonio immobiliare ed, in generale, la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva non dichiarata.

Con l'articolo in esame sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e

contributivo.

Per le medesime attività i Comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai Comuni stessi, ovvero affidatari delle entrate comunali.

Sono, infine, individuate le ulteriori materie per le quali i Comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo.

Art. 19 - Aggiornamento del catasto (creazione dell'Anagrafe immobiliare integrata, decentramento e trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, gestione unitaria del Modello Unico Digitale per l'Edilizia, emersione dei fabbricati mai dichiarati ma presenti sul territorio e nuove norme introdotte a pena di nullità in tema di trasferimenti di beni immobili).

La norma contiene un corposo complesso di provvedimenti, che di fatto interessa gli aspetti censuari, fiscali, pubblicistici e urbanistici del settore immobiliare, pilastro fondamentale dell'economia nazionale.

Viene, anzitutto, istituita l'Anagrafe immobiliare integrata.

Si tratta di un nuovo archivio informatico il quale ha, in primo luogo, lo scopo di rilasciare "attestazioni integrate ipotecario-catastali", destinate a sostituire le attuali certificazioni catastali e ipotecarie, con la garanzia del perfetto allineamento dei dati di possesso e identificativi dei beni immobili, oggi spesso divergenti.

In secondo luogo, si pone mano ad un decentramento di funzioni.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.vo n. 112/1998 sul decentramento amministrativo di funzioni dello Stato, era stato disposto il trasferimento di alcune funzioni catastali ai Comuni, con assegnazione di risorse finanziarie e personale, come da ultimo stabilito dal D.P.C.M. 14 Giugno 2007.

Ciò aveva indotto Confedilizia a ricorrere al Tar del Lazio, in quanto, a suo parere, in base alle disposizioni del decreto,

l'Agenzia del territorio sarebbe stata di fatto spossessata dei propri compiti istituzionali a favore degli enti locali.

Al termine del percorso giurisdizionale i giudici amministrativi hanno invitato le parti a ridefinire le funzioni da affidare ai Comuni.

L'accordo sembra sia stato raggiunto il 9 Luglio scorso.

In particolare, secondo il nuovo testo emendato, le intese definitive per il decentramento delle funzioni catastali saranno oggetto entro 6 mesi di una nuova conferenza Stato-città, le cui conclusioni daranno corpo a un nuovo D.P.C.M. per delineare chiaramente le nuove funzioni dei Comuni.

In realtà, dietro lo schermo della complessità delle norme, quasi incomprensibili per i non addetti ai lavori, esiste una forte contrapposizione di interessi che vede, da una parte, l'agenzia a difesa dei propri compiti istituzionali di gestione del catasto nazionale mentre dall'altra i Comuni premono per acquisire la possibilità di determinare direttamente le rendite catastali o modificare quelle proposte dai professionisti, per incrementare il gettito ICI.

Una delle questioni da definire coi Comuni sarà la gestione unitaria del Modello Unico Digitale per l'Edilizia, per l'attuazione di un procedimento informatico che unificherà la presentazione degli atti, in formato digitale, per il rilascio dei permessi a costruire, D.I.A. ed ogni altra richiesta di assenso per l'attività edilizia, unitamente con quella delle relative denunce catastali.

Lo scopo di questo nuovo modello è quello di informatizzare gli atti per la richiesta di autorizzazioni edilizie, comprese le tavole dei progetti, consentendo l'accatastamento dei fabbricati fin dalla fase progettuale, ancorché le rendite, ovviamente, avranno efficacia solo alla data di ultimazione della costruzione.

Tuttavia, l'attuazione di questa innovativa procedura mentre trova già pronta l'Agenzia del territorio, che dispone per le denunce catastali del programma Docfa 4, interamente digitale e abilitato alla trasmissione telematica, richiederà alle amministrazioni locali una decisa e rapida evoluzione tecnologica.

L'Agenzia del territorio è stata incaricata, infine, di completare entro il prossimo Settembre 2010 le

operazioni di individuazione dei fabbricati mai dichiarati ma presenti sul territorio mediante telerilevamenti aerei e incrocio con le banche dati dell'Agea.

Finora l'attività ha portato a scoprire oltre 2 milioni di fabbricati cosiddetti fantasma, insistenti su aree censite al catasto terreni, i cui identificativi catastali sono stati pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale", dei quali quindi sono noti i proprietari.

Di conseguenza, il decreto dispone che i possessori di questi edifici, ai fini fiscali, debbano dichiararli agli uffici provinciali dell'Agenzia entro il 31 Dicembre 2010, mediante incarico a tecnici professionisti.

Ricevuta la dichiarazione, gli uffici dell'agenzia ne invieranno copia ai Comuni di appartenenza per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.

Entro il medesimo termine, dovranno presentare la denuncia di variazione al catasto i proprietari di unità immobiliari censite che hanno subito variazioni nello stato, influenti sulla consistenza, facendo salve le procedure dell'articolo 1, comma 336, della Legge n. 311/2004, che per casi analoghi aveva previsto una diversa procedura di accertamento basata sull'invio agli interessati di una comunicazione recante un invito alla presentazione della denuncia catastale entro 90 giorni dalla ricezione.

Qualora gli obbligati non vi provvedessero, l'Agenzia con la collaborazione dei Comuni provvederà all'accertamento d'ufficio le cui spese saranno a carico dei proprietari, oltre alle relative sanzioni.

Peraltro, a partire dal 1° Gennaio 2011, saranno avviate le operazioni tecniche di monitoraggio costante del territorio, in collaborazione coi i Comuni e con l'AGEA, al fine di individuare eventuali fabbricati non censiti o che abbiano perduto i requisiti di ruralità.

Da quanto esposto si evince che sia per i fabbricati "fantasma", sia per quelli variati ma non dichiarati, dopo la regolarizzazione catastale spontanea o d'ufficio, tutte le pratiche passeranno ai Comuni per la regolarizzazione urbanistica.

Orbene, a questo punto, o i possessori si attivano per ottenerla, in via ordinaria, pagando le relative sanzioni oppure il Comune procede all'apertura d'infrazione delle norme urbanistiche, con risvolti penali e il rischio di demolizione dei manufatti.

Una terza via non esiste, perché il Governo ha escluso l'emanazione di un nuovo condono edilizio.

Molto importanti, poi, le nuove norme introdotte in tema di trasferimenti di beni, secondo cui gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, relativi al trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali su fabbricati già esistenti², dovranno contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane (foglio, particella, subalterno), pure il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della loro conformità con lo stato di fatto³.

Trattasi, quindi, di tre ipotesi di nullità per l'ipotesi in cui nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata manchino: a) l'identificazione catastale; b) il "riferimento" alle planimetrie depositate in catasto; c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (quest'ultima deve ora essere resa "sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale").

È stata comunque attribuita alla parte la facoltà di sostituire la predetta dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie con l'attestazione di conformità redatta da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, quando essa non sia in grado di stabilire se sussista o meno detta conformità.

Dunque, in luogo della dichiarazione del dante causa è possibile presentare un'attestazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato a redigere atti di aggiornamento catastale più sopra elencati.

² sembra possano ritenersi estranee dal perimetro applicativo della disciplina in esame i lastrici solari e le aree urbane (ad esempio: posti auto scoperti). Queste ultime infatti, pur incluse nel *genus* delle unità immobiliari urbane, non possono qualificarsi come "costruzione" o "fabbricato" nei termini indicati. Invece, per verificare il perimetro applicativo della disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 14, inerentemente alle parti comuni condominiali sembra opportuno distinguere tra quelle censibili (es. l'alloggio del portiere) e quelle non censibili in catasto (es. androne, scale, locale centrale termica, rampa al servizio dei soli posti auto), le prime certamente estranee all'applicazione del D.L. n. 78/2010, le altre solo eventualmente. Non essendovi, infatti, un regime di circolazione autonomo di questi beni, si applicherà quello tipico di queste parti condominiali. Vale a dire quello che escludendone l'autonoma cedibilità, ne prevede il trasferimento automatico, pur nel silenzio del contratto, per quote millesimali, unitamente al bene condominiale di proprietà esclusiva.

³ Una novità riguarda l'ambito di applicazione oggettivo della norma, dalla quale vengono ora espressamente esclusi i diritti reali di garanzia.

L'eventuale nullità dell'atto deve essere fatta valere dalle parti o dai terzi interessati, a prescindere dalla trascrizione.

Dalla nuova procedura, peraltro, sono esclusi i conferimenti di beni a fondi patrimoniali, l'accettazione di eredità, la fusione, la scissione o la trasformazione di società e gli atti di cancellazione delle ipoteche.

L'ultimo periodo della disposizione fa obbligo al notaio, prima della stipula dei predetti atti, di verificare la corrispondenza delle intestazioni catastali con quelle risultanti dai registri immobiliari.

Trattasi del c.d. allineamento soggettivo: vale a dire l'obbligo in capo al notaio (la cui violazione non è sanzionata con la nullità dell'atto) di procedere "prima della stipula", all'individuazione degli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Tuttavia, nel caso in cui non dovessero risultare coerenti, l'atto potrà ugualmente essere stipulato in quanto - come ricordato dall'Agenzia del territorio con la circolare n. 2/T del 2010 - il professionista potrà provvedere all'allineamento delle intestazioni in sede di predisposizione della domanda di voltura catastale, citando nell'apposita sezione del modello unico informatico gli estremi degli atti pregressi relativi ai passaggi di proprietà non registrati per dare continuità alla storia dei possessi.

Infine, anche nella richiesta cartacea o telematica di registrazione dei contratti di locazione di fabbricati (modello 69), per cessioni, risoluzioni o proroghe debbano essere citati i dati catastali, in mancanza dei quali i contraenti potranno essere puniti con la sanzione amministrativa, dal 120 al 240% dell'imposta, ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 20 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (abbassata a 5mila Euro la soglia - sinora invece fissata a 12.500,00 Euro - che fa scattare i vincoli imposti dalla disciplina antiriciclaggio).

Sono stati irrigiditi i vincoli imposti dalla disciplina antiriciclaggio in materia di limitazione dell'uso del denaro contante e di titoli al portatore.

E' stata abbassata a 5mila Euro la soglia - sinora invece fissata a 12.500,00 Euro - che fa scattare i divieti ivi stabiliti.

Il vincolo attiene, in via generale, al trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore adesso a 5mila Euro.

Nel caso, invece, di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia, ma che nel totale siano superiori al limite, l'avverbio "complessivamente" si riferisce al "valore oggetto di trasferimento".

Ne consegue che non sono ravvisabili violazioni nel caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry"), ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero, ancora, sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (pagamento rateale).

Rientra, in ogni caso, nel potere dell'amministrazione valutare, caso per caso.

Altro elemento di novità è costituito dall'abbattimento sempre da 12.500 a 5mila Euro del saldo massimo di libretti di deposito bancari e postali al portatore.

Quindi, a partire dal 31 Maggio scorso, le banche e Poste italiane non possono più emettere libretti al portatore con un saldo superiore a tale cifra.

I libretti al portatore emessi prima di quella data e in cui si trovi una somma superiore alla nuova soglia consentita debbono essere estinti entro il 30 Giugno 2011.

In caso contrario, è fatto obbligo al cliente di effettuare, entro la stessa data, prelievi tali che la somma residua non superi i 5mila Euro.

Risulta, altresì, abbassato sempre a 5mila Euro il limite a partire dal quale diviene obbligatorio emettere assegni bancari e postali con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In proposito, è bene precisare che banche e uffici postali possono rilasciare esclusivamente assegni

con la clausola di non trasferibilità.

Per averne in forma libera, il cliente deve presentare richiesta scritta con conseguente applicazione di un'imposta di bollo pari a 1,50 Euro per ciascun modulo che, in ogni caso, non potrà essere emesso per importi pari o superiori a 5mila Euro.

La stessa imposta graverà pure su ogni assegno circolare, vaglia postale e cambiario rilasciato in forma libera, rilascio consentito, anche in questo caso, esclusivamente dietro richiesta scritta del cliente e per importi inferiori alla soglia di 5mila Euro.

A fronte dell'irrigidimento della disciplina sostanziale, il Legislatore è intervenuto anche per inasprire l'impianto sanzionatorio a presidio dei divieti in materia di mezzi di pagamento oltre che degli obblighi di segnalazione delle medesime violazioni all'autorità competente.

In sede di conversione del D.L. n. 78, è stato opportunamente previsto un "periodo di tolleranza" per rendere più *soft* il passaggio alla soglia di 5mila Euro: in sostanza, viene esclusa l'applicazione di sanzioni per le violazioni riferite alle nuove limitazioni di importo, ove dette violazioni siano state commesse nel periodo dal 31 Maggio al 15 Giugno scorsi.

Non si può non sottolineare come la "stretta" sull'utilizzo del contante testimoni la piena consapevolezza del Legislatore in ordine alle interrelazioni che sussistono fra fenomeni di evasione ed elusione fiscale e il riciclaggio.

In questa direzione va l'integrazione dell'articolo 41 del D.Lgs.vo n. 231/2007, ad opera dell'articolo 36, comma 1, lettera *b*), del D.L. n. 78, secondo cui va considerato un elemento di sospetto, tale da innescare l'obbligo di segnalazione in rassegna "il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 Euro".

Nello stesso senso va anche la modifica dell'art. 28 del D.Lgs.vo n. 231/2007, che, al fine di contrastare Paesi dove da un lato è maggiore il rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, e dall'altro vi è l'assenza di un adeguato scambio di informazioni "anche in materia fiscale", prevede che il ministro dell'Economia e delle Finanze provveda alla loro individuazione in una *black list*.

Conseguentemente, i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione fissati con il decreto devono astenersi - a pena di sanzioni pecuniarie - dall'instaurare un rapporto ovvero devono porre fine al rapporto di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi inseriti nella stessa *black list*.

Art. 21 - Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate.

L'articolo 21, invece, contempla un obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A., di importo pari o superiore a 3.000 euro.

In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 11 del D.Lgs.vo n. 471/1997, e dunque l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento.

I primi tre commi dell'articolo 29 del D.L. n. 78/2010 sono dedicati all'introduzione di nuove e più stringenti disposizioni proprio in materia di riscossione dei tributi: la *ratio* dell'aggravante di nuovo conio sembra collegarsi all'intenzione del Legislatore di rafforzare la tutela dell'effettiva percezione dei tributi da parte dell'Erario.

Anche il comma 4° del citato articolo 29 è coerente con tale *ratio*, laddove provvede a riconfigurare il delitto di cui all'articolo 11 del Dlgs 10 marzo 2000 n. 74, riguardante condotte fraudolente caratterizzate dal fine di sottrarsi, per l'appunto, al pagamento delle imposte.

Il nuovo delitto è così configurato: "Art. 11. (*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o

compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Il comma 7° dell'articolo in questione prevede un'aggravante speciale ad effetto comune (vale a dire un aumento della pena fino a un terzo *ex* articolo 64 del c.p.) per il caso che il fatto di cui all'articolo 319 del c.p. (cioè: il fatto del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa: corruzione cosiddetta propria, antecedente o susseguente) abbia a oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il nuovo art. 319-*bis* c.p. è il seguente:”(Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Viene esteso ora l'ambito dell'aggravante anche all'ipotesi in cui il fatto di cui all'articolo 319 del c.p. abbia a oggetto “il pagamento o il rimborso di tributi”.

Non sembra esservi dubbio, dunque, che l'aggravante in questione riguardi il pagamento del rimborso di tutti i tributi e si applichi tanto alla corruzione propria antecedente, quanto a quella susseguente.

Dunque, l'attività corruttiva può riguardare sia l'atto contrario ai doveri d'ufficio che il pubblico ufficiale deve ancora compiere, sia quello già posto in essere.

Ancora, va ricordato che la nuova aggravante non riguarda solo il pubblico ufficiale corrotto, ma anche il privato corruttore.

Il comma 7° dell'articolo 29 contiene un'ulteriore disposizione, che, nell'intenzione manifestata dal Legislatore, sarebbe collegata a quella della corruzione propria per il caso di rimborsi o pagamenti di tributi contrari ai doveri d'ufficio.

La stessa limita alle sole “ipotesi di dolo”, in relazione alle valutazioni di diritto e di fatto operate, la responsabilità contabile *ex* Legge n. 20/1994 dei funzionari che procedono alle transazioni fiscali.

Art. 30 - Potenziamento dei processi di riscossione I.N.P.S.

Si dispone in particolare che, a partire dal 1° Gennaio 2011, la riscossione dei contributi evasi avvenga sulla base di un apposito avviso di addebito, contenente l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica (nel decreto legge, il termine era quello di 90 giorni).

L'avviso potrà essere notificato, oltre che con le procedure ordinarie, anche attraverso la posta elettronica certificata.

Il medesimo provvedimento sarà consegnato all'agente della riscossione, secondo modalità e termini stabiliti dall'Inps.

Una volta scaduto il termine per il pagamento, l'agente della riscossione attiverà le procedure esecutive, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973, senza più passare attraverso la formazione del ruolo e la notifica della cartella.

Si segnala che la legge di conversione ha abrogato le norme del decreto legge che regolavano analiticamente l'ipotesi delle controversie proposte dal debitore dei contributi pretesi.

Ciò dovrebbe comportare il ripristino delle procedure ordinarie, attualmente vigenti.

Art. 36 - Disposizioni antifrode (trasferimento di danaro contante, emissione di assegni bancari, postali e circolari, libretti di deposito bancari o postali al portatore).

A decorrere dal 31 Maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;

Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

A decorrere dal 31 Maggio 2010 tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;

A decorrere dal 31 Maggio 2010 il limite di importo entro cui possono essere richiesti ed emessi gli assegni circolari e bancari da utilizzarsi in forma libera è di 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro) ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all'apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata;

A decorrere dal 31 Maggio 2010 gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi;

A decorrere dal 31 Maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 5.000 euro;

A decorrere dal 31 Maggio 2010 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.

Art. 37 - Disposizioni antiriciclaggio.

L'articolo in questione è volto a promuovere la trasparenza del sistema economico-finanziario.

Viene introdotta, in sostanza, una sorta di certificazione "antiriciclaggio", un'autorizzazione rilasciata dal M.E.F., che sarà indispensabile per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "a fiscalità privilegiata".

Il rilascio dell'autorizzazione - che dovrà essere richiesto secondo modalità da definirsi con apposito D.M. - è subordinato alla compiuta conoscenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che intendono partecipare alle gare pubbliche indette dalle stazioni appaltanti.

Resta ferma la facoltà per il ministro dell'Economia e delle finanze di esonerare con proprio decreto dall'obbligo *de quo* taluni dei Paesi *black list* ovvero settori di attività svolte negli stessi Stati, ovvero ancora di estendere lo stesso obbligo anche a Paesi non inclusi nelle predette "liste nere".

Art. 43 - Zone a burocrazia zero.

L'articolo 43 istituisce nel Meridione "zone a burocrazia zero" per agevolare nuove attività produttive che beneficiano di particolari semplificazioni fiscali, finanziarie e amministrative.

I provvedimenti amministrativi - esclusi quelli di natura tributaria - saranno adottati da un commissario di governo.

Se entro trenta giorni dall'avvio del procedimento non è emanato alcun provvedimento, questo s'intende adottato nei confronti del richiedente.

Se la zona a burocrazia zero coincide con una zona franca urbana, il sindaco concede le risorse previste.

Art. 48-bis - Assunzione di magistrati ed aumento del contributo unificato.

Viene concessa l'autorizzazione al Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data del 31 Luglio 2010 entro il limite di spesa di 6,6 milioni di Euro per l'anno 2010, di 16 milioni di Euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di Euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2013.

Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010.

Agli oneri economici derivanti da tali assunzioni si provvederà mediante l'aumento del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/02.

Per tal motivo viene modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115/02.

Art. 49 - Modifiche della L. n. 241/90.

Vengono modificati gli artt. 14, 14-*ter*, 14-*quater*, 19, 29 della L. n. 241/90 in tema di: conferenza di servizi; dichiarazione di inizio di attività.